



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente De Bartolomeo E. - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (a.g.)

9. Luigi POSTIGLIONE (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

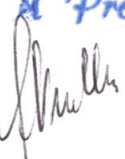
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente De Bartolomeo Emanuele, rappresentato e difeso dal dott. proc. Lorenzo Iacobbi, inteso ad ottenere il pagamento della somma di £ 5.700.000 a titolo di indennità squadra omogenea, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'AMAT alle spese di lite;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo;
- Atteso, altresì, che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 6/marzo/1996;
- Ritenuto poter affidare la difesa dell'Azienda al Capo Ripartizione Affari Legali, avv. Olimpia Cimaglia;
- Visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso, per i motivi in narrativa specificati, dal dipendente De Bartolomeo Emanuele, rappresentato e difeso dal dott. proc. Lorenzo Iacobbi, dando mandato per la difesa dell'AMAT al Capo Ripartizione Affari Legali, avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 100.000, quale acconto a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente


Il Segretario


Comunicata all'Amministrazione Comunale il **22 NOV. 1995**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **11 DIC. 1995**

IL SEGRETARIO
Della **CD DIRETTORE** Amministratrice
(Dot.ssa Maria Fabiola Menenti)




**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 7356111 (5 linee urbane)
Telefax (099) 7794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 22/novembre/1995

N° di Protocollo : Dir/2557/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 16/novembre/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 296 - 299 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)

P.2. Mirone
22.11.95

10702 di Prot. 11623/95

10702 di Prot.

11623/95

2764

PRETURA DI TARANTO - SEZ. LAVORO

RICORSO

PER

il Sig. DE BARTOLOMEO Emanuele, elettivamente domiciliato in Taranto alla via P.Amedeo n.78 presso e nello studio del dott.proc. Lorenzo Iacobbi che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente ricorso,

CONTRO

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (AMAT), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto alla via C.Battisti n.657.

1) Il Sig. De Bartolomeo Emanuele svolge la propria attività professionale presso l'Azienda municipalizzata di autotrasporti AMAT, con la qualifica di "agente di movimento V^ livello";

2) Nei seguenti periodi, e precisamente:

1.1.91/20.9.91; 19.6.92/30.11.94, il Sig. De Bartolomeo veniva destinato dall'azienda presso le sezioni manovre nel reparto officina, svolgendo pertanto le mansioni proprie di quel reparto;

3) Durante tale periodo, quantificabile in 1140 gg., al ricorrente venivano detratte le indennità di

Il sottoscritto LORENZO IACOBBI
Dott. Proc. e rappresentante a
tutto del procedimento di cui è
oggetto il presente ricorso, in
nome e per conto dell'azienda
autotrasporti ed in ogni altro
capacità conferita agli stessi
compreso quello di consiglio, di
consulenza, di amministrazione
comuni e di tutti i servizi
simili e affini.

Firma del legale rappresentante pro-tempore
del ricorrente: UVA P. AMEDEO 73

De Bartolomeo Emanuele

F. Iacobbi
H.M.

Il 27.10.1995

agente unico ma, di converso, non gli veniva riconosciuta l'indennità di squadra omogenea, spettante di norma agli agenti manovratori del reparto officine e quantificabile, in via equitativa, in L.5.000 nette giornaliere, per un totale complessivo di L.5.700.000;

4) Tale indennità è stata già riconosciuta dalla convenuta in un precedente giudizio, promosso dal sottoscritto procuratore per conto di altro dipendente AMAT, tenutosi dinanzi al Pretore del Lavoro di Taranto, Dott. Martemucci (R.G.N.9871/94);

5) Pertanto risulta assolutamente intollerabile l'atteggiamento assunto dalla convenuta in sede di risposta al ricorso gerarchico preventivamente presentato dal ricorrente, in quanto frutto di manifesta ed inaccettabile incoerenza.

Tutto ciò premesso ed esposto, il sig. De Bartolomeo Emanuele, come sopra rappresentato e difeso, adisce l'Odierno Giudicante per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia il Sig. Pretore di Taranto, Giudice del Lavoro, contrariis relictis:

1) Condannare l'Azienda AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore

del Sig. De Bartolomeo Emanuele della somma di
L.5.700.000 a titolo indennità squadra omogenea,
oltre agli interessi legali ed al danno da
svalutazione monetaria dal di della maturazione del
diritto sino all'effettivo soddisfo;

2) Condannare l'Azienda AMAT, in persona del legale
rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del presente giudizio da distrarsi in favore
del Dott.Proc. Lorenzo Iacobbi, anticipante.

Con espressa riserva, ove ammessa, di ulteriore
richiesta, deduzione e conclusione tanto di merito
che istruttoria.

Si allega:

1) Ricorso gerarchico

2) Comunicazione AMAT

Taranto,

Dott.Proc. Lorenzo Iacobbi

IL PRETORE

letto il ricorso che precede,

FISSA

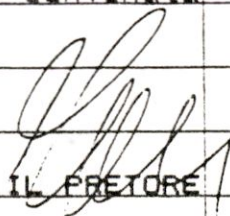
l'udienza di comparizione delle parti innanzi a se
per il giorno 6/3/96 ore 9,30, con la continuazione.

ORDINA

lwn 21925

che copia del ricorso e del presente decreto siano
notificati, a cura del ricorrente, alla convenuta
termini di legge.

Taranto, 31 IUG. 1995


IL PRETORE

Copia conforme all'originale

Taranto

19 SET. 1945



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

NICOLO' ...

... ufficio di ...

... AMAT ...

... persona del ...

C. BATTISTI ... 657

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

N. *[Handwritten signature]*

CORTE D'APPELLO
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO